GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 3 MAGGIO — NUM. 105

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del* 2 *maggio* 1888 *hanno preso parte alla votazione del disegno di legge* «*Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali*» *e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Adamoli, Agliardi, Albini, Allmèna, Antoci, Arbib, Armirotti, Arnaboldi, Aventi.

Baccarini, Baccelli Guido, Badaloni, Baglioni, Basteris, Bertana, Bertollo, Bianchi, Bobbio, Bonardi, Bonasi, Boneschi, Bonfadini, Bonghi, Borgatta, Borromeo, Bottini Enrico, Bovio, Briganti-Bellini.

Cadolini, Caetani, Cafiero, Cagnola, Calciati, Caldesi, Calvi, Cambray-Digny, Canevaro, Capoduro, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carrozzini, Casati, Castelli, Castoldi, Cavalieri, Cavalletto, Cerulli, Chiala, Chiapusso, Chiara, Chigi, Chinaglia, Cibrario, Clementi, Cocco-Ortu, Colaianni, Comini, Conti, Coppino, Correale, Corvetto, Crispi, Cucchi Luigi, Cuccia, Curati, Curcio.

Damiani, De Bassecourt, De Blasio Vincenzo, De Dominicis, De Balzo, Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, Della Valle, De Pazzi, De

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

Renzis Francesco, De Rolland, De Seta, De Zerbi, Di Baucina, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Pisa, Di San Giuliano, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio, Dobelli.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabrizj, Fagiuoli, Faina, Faldella, Falsone, Fani, Farina Luigi, Favale, Fazio, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Ferri Felice, Fili-Astolfone, Flauti, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica.

Gabelli Federico, Galimberti, Galli, Gamba, Garavetti, Garibaldi Menotti, Gattelli, Genala, Gentili, Gerardi, Geymet, Gherardini, Gianolio, Giolitti, Giordano Ernesto, Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmi.

Indelli, Invitti.

Lacava, Lanzara, La Porta, Lazzarini, Levi, Lorenzini, Lovito, Lucca, Lucchini Giovanni, Lunghini, Luporini, Luzi.

Maffi, Magnati, Majocchi, Maldini, Mancini, Mariotti Filippo, Martini Giov. Batt., Mattei, Mel, Miceli, Miniscalchi, Mirri, Mocenni, Mordini, Morini, Mussi.

Narducci, Nasi, Nicoletti, Nicolosi, Nocito.

Oddone, Odescalchi, Oliverio, Orsini-Baroni.

Palberti, Palizzolo, Panattoni, Panizza, Papadopoli, Paroncilli, Parpaglia, Passerini, Paternostro, Peirano, Pellegri, Pelloux, Pierotti, Placido, Piastino, Plebano, Poli, Pompilj, Pozzolini, Prinetti, Pugliese Giannone, Pullè.

Quartieri.

Randaccio, Reale, Riccio, Ricotti, Righi, Rizzardi, Romanin-Jacur, Roncalli, Rosano, Roux, Rubini.

Sacchi, Sagarriga, Salandra, Salaris, Sani, Saporito, Sardi, Seismit-Dodà, Serena, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas-Apostoli, Sonnino, Sprovieri.

Talani, Taverna, Tedeschi, Tegas, Tenani, Testa, Teti, Torraca, Toscanelli, Trompeo, Tubi.

Vacchelli, Valle, Velini, Vigna, Vigoni, Visocchi.

Zeppa.

Erano assenti:

Alario, Amadei, Amato-Pojero, Andolfato, Angeloni, Anzani, Araldi (c), Arcoleo, Auriti.

Baccelli Augusto, Badini, Baldini, Balenzano (c), Balestra, Balsamo, Barazzuoli (c), Baroni, Barracco, Barsanti (c), Basetti (c), Bastogi, Benedini, (c) Berio, Berti, Bertolotti (c), Billi, Bonacci (a), Bonajuto (c), Borgnini, Borrelli, Boselli (a), Branca, Brin, Brunialti, Bruschettini, Bufardeci, Bucceri-Lanza, Buonomo (c), Buttini Carlo (c).

Cairoli (a), Campi (c), Capone (c), Capozzi, Cappelli, Carboni, Cardarelli, Carmine (c), Carnazza-Amari, Carrelli, Caterini, Cavallini, Cefaly, Cerruti, Chiaradia (c), Chiaves (c), Chiesa (c), Chimirri, Cipelli (c), Cittadella (c), Coccapieller (a), Cocozza (c), Codronchi (c), Coffari, Colombo (c), Colonna-Sciarra (a), Comin (c), Compagna (c), Compans (c), Cordopatri (c), Costa Alessandro (c), Costa Andrea, Costantini, Cucchi Francesco, Curioni (c).

D'Adda (c), D'Ayala-Valva, D'Arco, De Bernardis, De Blasio Luigi, De Cristofaro, Delvecchio, De Mari (c), Demaria, De Renzis, De Riseis, (c), De Simone, Di Belgioioso, Di Breganze (c), Di Groppello (c), Diligenti, Di Marzo, Dini, Di Rudinì (c), Di San Donato (a).

Fabbricotti (c), Fabris, Falconi, Farina Nicola, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Ferrari Luigi, Figlia, Finocchiaro Aprile (c), Florenzano, Forcella (c), Franchetti, Franzi (c), Franzosini (c), Frola, Fulci.

Gabelli Aristide, Gaetani Roberto, Gagliardo (c), Gallo, Gallotti (c), Gandolfi, Gangitano (c), Garelli, Garibaldi Ricciotti, Giaconia (c), Giampietro, Ginori, Giordano Apostoli, Giovannini (c), Giudici G. Batt., Giudici Giuseppe, Giusso, Gorio (c), Grassi Paolo, Grimaldi, Guglielmini (c), Guicciardini.

Imperatrice (c).

Lagasi (c), Lazzaro, Levanti, Lioy (c), Luchini Odoardo, Luciani, (c), Lugli, Luzzatti.

Mafuta, (c), Maranca Antinori, Marcatili, Marchiori, Marcora, Marin, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Ferdinando, Marzin, Mascilli (c), Massabò, Maurogònato, (c), Mazza, Mazzacorati, Mazziotti, Meardi, Mellusi, Menotti, (c), Mensio, Merzario, Moneta, Monzani, Morana, Morelli, Morra (c), Mosca (c), Moscatelli.

Nanni, Napodano, Nicotera, Novelli, Novi-Lena (a).

Pais-Serra, Palitti, Palomba, Pandolfi, Pantano, Panunzio, Papa, Parisi-Parisi, Parona (c), Pascolato, Pasquali, Pavesi, Pavoncelli, Pavoni, Pelagatti (c), Pellegrini, Pellegrino, Pelosini (c), Penserini, (c), Perroni-Paladini, Peruzzi, Petriccione, Petroni (c), Petronio, Peyrot, Pianciani (a), Picardi (c), Pignatelli, Plutino, Polvere, (c), Puglia.

Quattrocchi.

Racchia, Raffaele, Raggio, Ricci (c), Rinaldi Antonio, Rinaldi-Pietro (c), Riola, Rocco, Romano, Rossi (c), Rubichi, Ruspoli (c).

Sacchetti, Sacconi, Sanguinetti (c), Sannia, Santi, Sanvitale, (c) Scarselli, Sciacca della Scala (c), Senise, Serra Tito, Serra Vittorio, Siacci, Sigismondi, Simeoni, Sorrentino, Spaventa (a), Speroni (c), Spirito, (a), Suardo (c), Summonte (c).

Tabacchi, Tittoni (c), Toaldi (c), Tomassi, Tommasi-Crudeli, Tondi, Torrigiani, Tortarolo, Toscano, Trinchera, Turbiglio, Turi (m).

Ungaro.

Vaccai (c), Vastarini Cresi, Vayra, Vendramini (c), Villa, (c), Villani, Villanova, Vollaro.

Zainy, Zanardelli, Zanolini, Zuccaro (c), Zucconi (c).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5378** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 27 giugno 1850, n. 1049; 7 febbraio 1865, n. 2143; 25 gennaio 1885, n. 2888, sulle pensioni militari;

Vista la legge 25 maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali;

Vista la legge 11 luglio 1852, n. 1402, sulla riforma dei militari di truppa;

Vista la legge 19 luglio 1857, n. 2313, sugli istituti militari;

Vista la legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi;

Vista la legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degli impiegati civili;

Vista la legge 26 marzo 1871, n. 147, sul computo delle campagne di guerra e del servizio a bordo o sulla costa ai militari riformati;

Vista la legge 9 ottobre 1873, n. 1608, sul computo degli anni di studio a favore degli ufficiali medici;

Vista la legge 7 giugno 1875, n. 2533, sul computo del servizio dei militari in congedo illimitato;

Vista la legge 30 giugno 1876, n. 3204, sulla milizia territoriale e comunale;

Vista la legge 4 dicembre 1879, n. 5168, sulla reintegrazione dei gradi militari;

Vista la legge 22 luglio 1881, n. 330, per l'estensione della legge 7 febbraio 1865 a coloro che presero parte a campagne di guerra;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione di servizio ausiliario;

Viste le leggi 18 dicembre 1881, n. 527 e 2 luglio 1885, n. 3211, sugli assegni a vedove di militari che contrassero matrimonio senza autorizzazione;

Vista la legge 18 aprile 1886, n. 3814, sul computo del servizio nei presidi d'Africa;

Visto l'articolo 4° della legge 23 giugno 1887, n. 4594, portante modificazioni a quella sugli stipendi ed assegni fissi, la quale dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in un testo unico le leggi sulle pensioni per i militari del R. esercito;

Vista la legge di ordinamento del Regio esercito — Testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1887, n. 4758;

Vista la legge sugli assegni per l'esercito — Testo unico approvato con R. decreto 27 agosto 1887, n. 4919;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli ufficiali in congedo;

Vista la legge 22 marzo 1888, n. 5285, sul computo delle campagne di guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sulle pensioni militari rimane approvato il seguente testo:

LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI

TITOLO I. — Collocamento a riposo e in riforma.

Sezione 1ª. — *Collocamento a riposo per anzianità di servizio; collocamento in riforma.*

Art. 1.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

a) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;

b) gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;

c) i militari di truppa dopo 20 anni di servizio.

Per far valere un tale diritto devono inoltre essere raggiunti i limiti seguenti d'età:

per i generali d'esercito e tenenti generali, 60 anni;

per i maggiori generali, 55 anni;

per gli ufficiali superiori, 52 anni;

per gli ufficiali inferiori, 45 anni.

Per i militari di truppa non vi sono limiti d'età.

Art. 2.

Gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in servizio ausiliario, in disponibilità, in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione di impiego, ritorno da prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'articolo precedente.

Agli ufficiali che prima di aver raggiunto i 25 anni di servizio, divengano per infermità incurabili non più ammissibili al servizio effettivo, sarà applicata la riforma, secondo il capo V della legge 25 maggio 1852, n. 1376.

Art. 3.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo per anzianità di servizio i militari che contino gli anni di servizio fissati dall'articolo 1, quand'anche non raggiungano il limite d'età prescritto dall'articolo stesso; in questo caso però il militare avrà diritto di conoscere i motivi del provvedimento.

Possono pure essere collocati a riposo d'autorità gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente articolo 2.

Art. 4.

I militari di truppa, i quali contino 18 anni di servizio e non abbiano raggiunto i 20, e siano affetti da infermità incurabili non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto alla riforma.

Art 5.

L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianità di servizio, è sospeso dall'aprirsi d'una guerra, fino al suo termine.

Resta però al Governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui, giusta la presente legge, essi vi abbiano diritto.

Gli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego non possono far valere i loro diritti al collocamento a riposo.

Sezione 2.ª — *Collocamento a riposo per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio*

Art. 6.

Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, dànno diritto immediato al collocamento a riposo ogni qual volta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Art 7.

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso, dànno diritto al collocamento a riposo solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 8.

Sono considerate come provenienti da ragioni di servizio le malattie incontrate in Africa, della natura di quelle che sogliono affliggere gli europei trasportati sotto la zona torrida, e quelle altre tutte che si giudichino dipendenti dalle speciali nocive condizioni di quelle regioni.

Art 9.

I precedenti articoli 6, 7 e 8 ed i successivi 23 e 24 sono applicabili ai militari chiamati dal congedo illimitato sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo, i quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio.

Sono pure applicabili agli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali.

TITOLO II. — Tariffa delle pensioni.

Sezione 1ª. — *Pensioni per anzianità di servizio.*

Art. 10.

La pensione cui ha diritto l'ufficiale collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo.*

Non sono a quest'effetto computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza o simili.

Art. 11.

Per i capitani si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano per compiuto sessennio, od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la media, come al precedente articolo 10.

Art. 12.

Quando la media degli stipendi non superi lire 4,000, sarà accresciuta d'un quinto, se l'ufficiale non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento d'un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art 13.

Quando la media degli stipendi non supera lire 2,000, la pensione sarà uguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime lire 2,000, e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art 14.

Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termine degli articoli precedenti.

Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 15.

Il massimo delle pensioni degli ufficiali è fissato a lire 8,000.

Art. 16.

L'ufficiale che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8,000.

Nel computo dei quarant'anni di servizio si terrà conto, con effetto dal 1 luglio 1884, delle campagne di guerra calcolate secondo le vigenti norme come altrettanti anni di servizio.

Art. 17.

La pensione di riposo per gli ufficiali generali e superiori, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà liquidata colle norme di cui agli articoli precedenti della presente sezione ed al susseguente art. 25.

Art. 18.

I militari di truppa collocati a riposo per anzianità di servizio hanno ragione al minimo della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente i 20 all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del massimo.

Sezione 2ª. — *Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria, riformati, revocati e rimossi e dei militari di truppa riformati.*

Art. 19.

Gli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario, oltre alle indennità contemplate negli articoli 7 della legge 17 ottobre 1881 numero 435, 7 della legge 25 gennaio 1885, n. 2888, e 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, approvato con R. d. 27 agosto 1887, n. 4919, hanno diritto alla pensione di riposo liquidata secondo le norme espresse nella precedente sezione 1ª.

Qualora essi non raggiungano gli anni di servizio richiesti per aver diritto alla pensione di riposo, viene loro liquidata, colle medesime norme, una pensione proporzionata agli anni di servizio prestati all'atto del collocamento in posizione di servizio ausiliario.

Art. 20.

Gli ufficiali riformati, che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, hanno ragione, per un numero d'anni uguale alla metà della durata del loro servizio, ad un assegno di riforma uguale ai due terzi della pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto, nel loro grado, per il collocamento a riposo, giusta l'art. 1 della presente legge.

Ove i detti ufficiali abbiano prestato 20 o più anni di servizio, ricevono una pensione di riforma da computarsi nel modo indicato al 2º comma dell'articolo precedente.

Art. 21.

L'ufficiale revocato dall'impiego ha diritto ai tre quarti dell'assegno o pensione che gli spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fosse riformato.

L'ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego riceve l'assegno accordato agli ufficiali revocati.

Nell'assegno o pensione dell'ufficiale revocato o rimosso non si terrà conto dei casi di favore contemplati dalle leggi sulle pensioni militari, esclusi anche quelli previsti dall'articolo 46 della presente legge.

Art. 22.

I militari di truppa riformati hanno diritto ad una pensione uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, secondo la tabella annessa alla presente legge, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati. In questo caso però non hanno luogo gli aumenti di favore, eccettuati quelli per le campagne e pel servizio a bordo delle regie navi.

Sezione 3ª. — *Pensioni per ferite od infermità contratte per causa di servizio.*

Art. 23.

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell' uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, dànno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di riposo, corrispondente ai quattro quinti dello stipendio, aumentato, tale massimo, della sua metà; ed ai militari di truppa al massimo della pensione, secondo la tabella annessa alla presente legge, aumentato dei suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto Reale equivalenti a tale perdita, dànno agli ufficiali il diritto al massimo della pensione, uguale ai quattro quinti dello stipendio; ed ai militari di truppa al massimo, aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

Art. 24.

Le ferite e le infermità meno gravi dànno diritto agli ufficiali ad una pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, giusta l'art. 1 della presente legge; ed ai militari di truppa al minimo della pensione, secondo la citata tabella, sempre che gli uni e gli altri non abbiano ragione al collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Sezione 4ª — *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

Art 25.

Quando l'ufficiale sia collocato a riposo, o in posizione ausiliaria, od in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio.

Per i capitani, all'ultimo stipendio sarà inoltre aggiunto il decimo dello stipendio di capitano, in conformità dell'articolo 11.

Art. 26.

La pensione di riposo non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento del suo collocamento a riposo, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 23.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i militari di truppa.

Art. 27.

È fatta facoltà agli ufficiali e ai militari graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.

TITOLO III. — Del grado e del servizio considerati come norma nel determinare le pensioni e gli assegni.

Sezione 1ª — *Del grado nei militari di truppa.*

Art. 28.

Nell'assegnamento della pensione al militare di truppa si ha per norma il grado effettivo di cui è rivestito.

Se però esso domandi di essere collocato a riposo per anzianità di servizio, prima di avere esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa, in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui nel 1º comma dell'articolo seguente.

Art. 29.

Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contano 6 anni di servizio nel loro grado e 20 anni di permanenza nella loro arma, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Art. 30.

E' computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque esso sia; non è computato però il tempo contemplato nell' art. 34, o scorso in congedo illimitato.

Art. 31.

Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore, quello cui, giusta l'annessa tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore.

SEZIONE 2ª. — *Del servizio.*

Art. 32.

Il servizio utile al conseguimento della pensione o dell'assegno si computa dal giorno della prima ammessione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Tale servizio utile non può decorrere che dall'età d'anni 17 compiuti.

Però il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea, valgono come servizio valutabile anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

Art. 33.

Per gli effetti della presente legge, all'ufficiale medico sono computati, come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare. Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di 17 anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunziare alla valutazione dei 5 anni a titolo di studi preliminari.

Art. 34.

Non è computato nel servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

2° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;

3° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5° Il tempo passato nella 2ª classe delle compagnie di disciplina di punizione.

Art. 35.

Il servizio prestato e le campagne fatte in altri eserciti regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della legge 27 giugno 1850, è ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo.

Il servizio prestato in tali eserciti dai militari ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla data sovraespressa o che si presterà dai militari che vi appartengono od apparterranno, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di effettivo servizio nell'esercito nazionale. In tal caso le campagne fatte in detti eserciti stranieri non dànno diritto al beneficio stabilito dall'art. 44.

Però ai militari che facevano parte dell'esercito nazionale alla data del 7 febbraio 1865 sono senz'altro computati i servizi e le campagne fatte, sia in eserciti regolari esteri, sia in quelli dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi.

Non è tenuto conto degli anni di servizio o delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Art. 36.

È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare a riposo, che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile, salve le disposizioni degli articoli 10 e 13 della legge 29 luglio 1862, n. 722.

I militari collocati a riposo mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Art. 37.

Per gli ufficiali il tempo passato in disponibilità, ovvero in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, per infermità incontrate per ragione di servizio, è computato per intiero.

Il tempo passato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per sospensione dall'impiego, è computato per metà.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato.

Art. 38.

Il tempo trascorso dall'ufficiale nella posizione di servizio ausiliario è computato per metà rispetto al collocamento a riposo ed in riforma.

Il tempo però di servizio effettivo prestato in caso di guerra è computato per intiero.

Agli ufficiali che cessino dalla posizione di servizio ausiliario per rivocazione dall'impiego o rimozione dal grado non è computato il tempo passato in tale posizione per l'aumento di pensione.

Art. 39.

Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto al collocamento a riposo e nella determinazione della pensione per i militari di truppa, eccetto per coloro che alla data del 9 giugno 1875 avessero già avuto diritto al collocamento a riposo, a termini delle leggi allora vigenti.

Non è parimenti valutato per gli ufficiali di complemento, di milizia e di riserva; per tutti questi ufficiali inoltre non è tenuto conto, per gli effetti summenzionati, di quel tempo che, chiamati dal congedo illimitato, devono passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.

Art. 40.

Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa, chiamati dal congedo illimitato, è computato.

È pure computato il servizio prestato sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, dagli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della riserva e da quelli attualmente effettivi alla milizia mobile, i quali sieno provvisti di pensione vitalizia. Al rinvio in congedo illimitato, la loro pensione primitiva sarà accresciuta, a norma della presente legge, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Art. 41.

Qualunque servizio effettivo si computa per intiero sino al compimento degli anni di servizio richiesti dall'articolo 1° di questa legge per avere diritto al collocamento a riposo, e quanto al tempo eccedente:

il servizio nelle compagnie veterani del corpo invalidi e veterani e nella compagnia veterani d'artiglieria, è computato solo per metà;

il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in soprannumero nel corpo degli invalidi e veterani, o comunque negli invalidi, non è computato.

Il servizio però degli ufficiali e dei sottufficiali appartenti allo stato maggiore del corpo invalidi e veterani e dei militari del corpo stesso e della compagnia veterani d'artiglieria che sono comandati al Ministero della guerra o alle direzioni, ai comandi, istituti ed uffici da esso dipendenti, è computato per intiero.

Art. 42.

Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai militari di truppa dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualità è aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 43.

Per i militari del R. esercito, il tempo passato in servizio nei presidi stabiliti lungo le coste del Mar Rosso, in una o più volte fino al limite complessivo di due anni, è computato nella liquidazione della pensione in ragione del doppio.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre i due anni è computato coll'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Art. 44.

Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per avere diritto a pensione.

Si considera servizio prestato in campagna, quello delle truppe che, dopo di avere ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte o per agire contro il nemico, od in un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per anno intiero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo che per legge si dichiari che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali addetti al comando di una fortezza, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano, è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale tale piazza sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

Il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva.

Art. 45.

Nella liquidazione della pensione degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria si computano le campagne di guerra, anche quando i medesimi non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

In ogni caso l'assegno annuo dovuto a titolo di pensione all'ufficiale in servizio ausiliario non potrà mai oltrepassare il massimo della pensione di riposo.

Art. 46.

Le pensioni vitalizie di riforma ricevono, per ogni campagna di guerra, l'aumento di cui al precedente articolo 44.

Il servizio a bordo delle Regie navi armate in tempo di pace o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento di tempo stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo 44, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

SEZIONE 3ª. — *Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.*

Art. 47.

Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado, è computato per anno intiero, quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

TITOLO IV. — PENSIONI DELLE VEDOVE E FAMIGLIE DEI MILITARI.

SEZIONE 1ª. — *Vedove e famiglie di militari morti per causa di servizio.*

Art. 48.

Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto:

se vedove d'ufficiali, ad una pensione annua uguale alla metà del massimo che, secondo l'art 14, avrebbe potuto spettare al marito.

se vedova d'un militare di truppa, alla metà del massimo fissato dalla tabella pel grado del marito.

Nel determinare queste pensioni non si tien conto della durata dei servizi del militare.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie.

Art. 49.

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora sieno altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un assegno equivalente alla detta pensione.

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate, andrà a beneficio dei fratelli e delle sorelle nubili tuttavia minorenni.

Art. 50.

I figli dei militari suddetti avranno diritto all'intera pensione gratuita negl'istituti militari di educazione dello Stato e un titolo di preferenza ai posti gratuiti che fossero vacanti nell'istituto nazionale per le figlie di militari, purchè adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammessione ai medesimi.

Durante la permanenza in detti istituti, essi cesseranno però di godere quell'assegno o porzione d'assegno che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti.

La detta porzione di assegno andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli e sorelle, secondo le norme dianzi indicate.

Art. 51.

I figli dei militari menzionati nell'articolo 49, avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che, a carico del bilancio della guerra, siano istituiti nei convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni tassa scolastica od altro che possa essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d'idoneità.

Art. 52.

L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli articoli 50 e 51, avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero della guerra, secondo le norme prescritte con decreto Reale.

Art. 53.

Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 48 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 49, 50 e 51 pei figli orfani di militari.

Art. 54.

Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione, per la guerra, o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui al precedente articolo 48, saranno applicate le disposizioni contenute nella presente sezione e nella sezione 3ª di questo stesso titolo.

Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli ed i congiunti non potranno invocare la presente legge, se non in quanto essa sia loro applicabile per i servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente.

SEZIONE 2ª — *Vedove e figli di militari morti per cause non dipendenti dal servizio.*

Art. 55.

Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di riposo, o comunque, vi avevano diritto, e non contemplate all'art. 48 della presente legge, avranno ragione al terzo della pensione che spettava al marito alla data in cui cessò dal servizio effettivo, dalla disponibilità o dall'aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a quella data o sia nata prole dal matrimonio contratto prima della data stessa.

Art. 56.

I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un assegno equivalente alla pensione sopra stabilita per il tempo e nei modi indicati all'articolo 49.

Art. 57.

La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario sono computati nella proporzione stabilita dai precedenti articoli 55 e 56, in base alla pensione definitiva di riposo, cui, a tenore della sezione 1ª del titolo II e dell'articolo 38 di questa legge, avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.

Art. 58.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati e dei militari riformati di truppa, spetta la riversibilità del terzo della pensione, di cui era provvisto il marito o padre.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali provvisti d'assegno temporaneo di riforma, hanno diritto al terzo dell'assegno stesso, sino al compimento del tempo in cui doveva per essi durare.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati o rimossi, spetta il terzo della pensione o dell'assegno temporaneo, come alle vedove e agli orfani dei riformati, salvo la diversa misura della pensione o dell'assegno, come all'articolo 21 della presente legge.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali e dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo, sono considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, come vedove ed orfani di ufficiali e militari riformati e saranno ad essi applicate rispettivamente le norme dei precedenti articoli 20 e 22.

SEZIONE 3ª — *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

Art. 59.

La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

Art. 60.

Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunziata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione od assegno.

Similmente la vedova o madre che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione od assegno di cui è provveduta.

Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito agli articoli 56, 57 e 58.

Art. 61.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potrà essere mai minore di L. 150.

Art. 62.

Con apposito decreto Reale sono dal Governo stabilite la misura e le norme, secondo le quali la pensione deve essere divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei.

TITOLO V. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 63.

Il militare che soffrì condanna, che trasse con sè la degradazione, non è più ammesso a far valere, pel conseguimento della pensione o dell'assegno, i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

Il diritto alla pensione e all'assegno e al godimento di essi è sospeso:

1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima;

2° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità;

3° Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re.

Art. 64.

Le pensioni e gli assegni contemplati nella presente legge sono considerati come debito dello Stato; nè essi, nè gli arretrati di essi possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato e quelli previsti dagli art. 138 e 139 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione o dell'assegno.

Art. 65.

Con decreto Reale sono dal Governo determinate le forme e il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità e gli altri titoli che dànno diritto a pensioni od assegni militari.

Art. 66.

Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

I decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma di revocazione e rimozione di ufficiali e gli elenchi delle pensioni liquidate sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 67.

Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o le competenze del militare.

Le pensioni e gli assegni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte del militare o della vedova.

Art. 68.

Le pensioni e gli assegni sono pagati a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 69.

Le rate mensuali non domandate entro due anni, sono prescritte.

Art. 70.

Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, lascia trascorrere più d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli qualificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 71.

È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 72.

Le pensioni per gli ufficiali dell'esercito e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che ora si trovano in posizione ausiliaria, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dal testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, approvato con R. d. 27 agosto 1887, n. 4919.

Resta per altro in facoltà dei militari che erano in servizio effettivo od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884 e che contavano 20 o più anni di servizio, di optare per le disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1865, n. 2143, e nelle leggi 25 maggio e 11 luglio 1852, n. 1376 e 1402.

Art. 73.

La tabella annessa alla presente legge sarà applicata ai guardarmi ed agli appuntati dei Reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi-musica ed ai caporali maggiori.

Art. 74.

Le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1865, N. 2143 sulle pensioni militari, sono applicate ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge 27 giugno 1850, N. 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849.

Art. 75.

I militari collocati a riposo per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 27 giugno 1850; le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, sono ammessi a godere delle disposizioni della legge 7 febbraio 1865, N. 2143 purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta.

Art. 76.

L'applicazione della predetta legge 7 febbraio 1865 è pure estesa ai militari ed assimilati che, avendo preso parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia, od a quelle di Crimea, furono collocati a riposo, od in riforma, per titoli diversi da quelli indicati nel precedente articolo 74, e godono di una pensione di riposo inferiore a quella che loro spetterebbe in base alla stessa legge 7 febbraio 1865.

La legge 7 febbraio 1865 è pure applicata alle famiglie di detti militari ed assimilati, che si trovino nelle condizioni da essa legge determinate.

Art. 77.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimiliati del R. esercito, ai quali col R. decreto 2 luglio 1871, n. 328, fu accordato indulto per aver contratto matrimonio senza il Sovrano assenso, è concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione.

La liquidazione di questi assegni sarà fatta nella forma ordinaria stabilita per la liquidazione delle pensioni militari.

Art. 78.

Il beneficio di cui al precedente articolo 77 è pure esteso:

a) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati del R. esercito, i quali, per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilità, o per non essere più in vita all'epoca in cui fu emanato il R. decreto 3 luglio 1871, n. 328, non ebbero occasione di profittare del condono che, in virtù del decreto stesso, il Ministro della guerra fu autorizzato a impartire;

b) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati suddetti che, quantunque in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilità all'epoca in cui fu emanato il succitato decreto, non ne invocarono l'applicazione;

c) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa del R. esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei RR. decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871, nn. 381 e 590;

d) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa suddetti, i quali per non essersi più trovati sotto le armi od in congedo illimitato, ovvero per aver cessato di vivere alla data del 27 luglio 1871, non ebbero occasione d'invocare l'applicazione dei succitati RR. decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871;

e) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa suddetti, che, quantunque in servizio all'epoca in cui furono emanati i suddetti decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Per essere ammesse al beneficio le vedove e gli orfani devono comprovare innanzi alla Corte dei Conti che il loro marito o padre aveva, anteriormente all'aprile 1871 se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se militare di truppa, contratti i vincoli di cui al articolo 1 del R. decreto 3 luglio 1871 sopra citato, e nei casi di unione avvenuta senza i riti legali, dovranno provare ancora che l'unione religiosa è stata legittimata nel tempo e nel modo indicati alla lettera b dell'articolo 2 dello stesso decreto 3 luglio 1871.

Art. 79.

Sono parimente ammesse al beneficio contemplato all'articolo 77, le vedove e gli orfani dei militari ed assimilati, i cui matrimoni siano stati, prima dell'indulto del 1871, autorizzati o riconosciuti, ma con esclusione della moglie dal diritto alla pensione vedovile.

In nessun caso però le orfane saranno ammissibili ad assegno, se maggiorenni.

Art. 80.

La restrizione, di cui al comma 2° dell'articolo 57, non è applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla promulgazione della legge 17 ottobre 1881, n. 248, sulla posizione ausiliaria.

Art. 81.

Agli impiegati civili contemplati all'articolo 106 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito in data 14 luglio 1887, numero 4758, continueranno ad essere applicate le leggi e le disposizioni relative alle pensioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della legge 30 settembre 1873, n. 1591, salvo ai medesimi il diritto di optare per il trattamento di pensione stabilito per gl'impiegati civili dello Stato.

Agli operai borghesi contemplati nei Reali decreti 20 febbraio 1865, n. 2184, 20 aprile 1879, n. 4867 e 25 luglio 1880, n. 5569 ed agli altri assimilati ai militari di truppa continueranno ad essere applicate le leggi 27 giugno 1850, n. 1049 e 7 febbraio 1865, n. 2143.

TABELLA *delle pensioni di riposo pei militari di truppa del R. Esercito.*

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o di campagna	Massimo a 35 anni di servizio
Capo musica di 1ª e 2ª classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio	730	18	1000
Furiere maggiore	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri	500	15	725
Sergente, vice-brigadiere dei reali carabinieri	415	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato	300	7	405

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1888.

UMBERTO.

BERTOLÉ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il R. decreto 29 dicembre 1887, col quale la Giunta speciale di Sanità di Palermo venne confermata in carica per un biennio;

Ritenuto che il Cav. Giovanni Musso Consigliere di Prefettura, essendo stato collocato a riposo, deve cessare di far parte di detta Giunta;

Veduto l'articolo 17 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cav. Dottor Giuseppe Nicolotti Consigliere di Prefettura, è nominato membro della Giunta speciale di Sanità di Palermo, in sostituzione del Cav. Giovanni Musso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Regio decreto 12 aprile corrente col quale venne nominata la Giunta speciale di Sanità per il comune di Venezia;

Ritenuto che col decreto stesso non venne coperto il posto assegnato ad un chimico dall'articolo 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comm. Dott. Giovanni Bizio, Professore di Chimica, è nominato membro della Giunta speciale di Sanità di Venezia.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Regio decreto 26 agosto 1887, col quale il signor Carlo Oscar Caimi ingegnere del Genio civile fu chiamato a far parte della Giunta speciale di Sanità per il comune di Milano;

Ritenuto che lo stesso ingegnere Carlo Oscar Caimi venne trasferito dall'Ufficio del Genio civile di Milano a quello di Sondrio, e quindi non è più in grado di prestare l'opera sua presso la Giunta speciale di Sanità.

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere Carlo Oscar Caimi è esonerato dall'incarico affidatogli col succitato Regio decreto 26 agosto 1887, e sarà sostituito dal signor Giuseppe Paribelli ingegnere del Genio civile.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dall'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto l'art. 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª).

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. nobile Ettore Miglio Consigliere di Corte d'appello è nominato Presidente della Giunta speciale di sanità per la città di Milano in sostituzione del comm. avvocato Giovanni Battista Cantoni recentemente defunto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dall'8 al 20 aprile 1888:

Mocci Enrico, commissario ai depositi di 3ª classe nelle dogane, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per tre mesi, a contare dal 16 aprile 1888

Acquarone Vittorio, ufficiale alle visite id. id., destituito dall'impiego, id. dal 16 marzo 1888.

Federici Gennaro, ufficiale di scrittura di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato aggiunto controllore di tesoreria di 2ª classe.

Dogliotti avv. Luigi, archivista di 1ª classe al ministero delle finanze, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, con effetto dal 1. maggio 1888.

Maglione cav. Antonio, primo ragioniere di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 1ª.

Farina Marco, vice segretario amministrativo di 3ª classe id., collocato in aspettava in seguito a sua domanda per motivi di famiglia per due mesi, a datare dal 4 aprile 1888.

Cannizzaro Carmelo, ufficiale di scrittura di 2ª classe id, id. id. id. per motivi di salute id, id. dal 1. aprile 1888.

Monelli dott. Amilcare, vice segretario amministrativo di 2ª classe id., id. id. id. id. per sei mesi, id. dal 14 aprile 1888.

Fasulo cav. Carmelo, segretario di ragioneria di 1ª classe id., nominato primo ragioniere di 2ª classe nelle Intendenze medesime e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Girgenti.

Cartier Giuseppe, vice segretario id. id. id, nominato segretario di ragioneria di 2ª classe id, per esame di idoneità, id. id. di Cuneo.

Cresia Luigi, revocata la sua nomina a vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza.

Ferraris cav. Innocente, primo ragioniere di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Massa, trasferito presso quella di Piacenza.

Marenghi cav. Emilio, id. id. id. di Girgenti, id. id. di Arezzo.

Olmo dott. Cesare, segretario amministrativo di 2ª classe id. di Brescia, id. id. di Bergamo.

Miglio dott. Emiliano, archivista di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Genova, sospeso dall'impiego e dallo stipendio per tempo indeterminato, a partire dal 17 aprile 1888.

Valeri Alberto, segretario amministrativo di 1ª classe id. di Pisa

Borelli Adolfo, id. id. di 2ª classe id. di Napoli, id id di Pisa.

Pagano Gaetano, vice segretario id. id. id. di Caserta, id. id. di Napoli;

Farina Riccardo, id. id. id. id. di Avellino, id. id. di Caserta.

Terzi Francesco, ufficiale d'ordine di 2ª classe id di Roma, sospeso dallo stipendio a tempo indeterminato, limitata la sospensione a giorni cinque.

Fea Lodovico, De Prisco Vincenzo, Mosconi Giovanni Battista, Rossi Ruggero, vice segretari amministrativi nelle Intendenze di finanza, sono promossi il primo dalla 2ª alla 1ª classe, e gli altri dalla 3ª alla 2ª classe.

Bortolotti Osvaldo, ufficiale di scrittura di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 2ª

Bongiovanni Luca, id. id. di 4ª classe id. id. alla 3ª.

Bobbiese Rodolfo, vice segretario amministrativo di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Messina, trasferito presso quello di Novara.

Mannarino Emanuele, id. id. id. id. di Trapani, id. id. di Catanzaro.

Vigliani Pietro, vice segretario di ragioneria di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Aquila, trasferito presso quella di Catania.

Regis Eligio, id. id di 3ª classe id di Bari, id. id. di Genova.

Crovetti Anselmo, id. id. id. id. di Lecce, id. id. di Parma.

Bergonzi Ernesto, id. id. id. id. di Cosenza, id. id. di Piacenza.

Guardiani Ottavio id. id id. id. di Siracusa, id. id. di Reggio Emilia.

Mancini Oreste, id. id. id. id. di Caltanisetta, id. id. di Cremona.

Sciarra Emanuele, ufficiale di scrittura di 3ª classe id. di Potenza, id. id di Messina.

Bottesini Alessandro, Vincenzi Paolo, Natolio Francesco, Sacchi Riccardo, Ricci Pietro, Gallia Natale Biagio, Beghi Giulio, Moretti Pilade, Balsamo Giuseppe, Ponte Vincenzo, Stefani Pietro, Locatelli Gualtiero, Crespi Achille, Casella Arturo, Ballarini Salvatore, aiuti agenti delle imposte dirette e del catasto, e Visone dott. Federico, Netti Giuseppe, Colapietro Giuseppe, Salustri Luigi, Gatti Giuseppe, volontari demaniali, nominati vice segretari di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di Finanza, e destinati ad esercitarne le funzioni il primo a Ravenna, il secondo ad Aquila, il terzo a Napoli, il quarto a Novara, il quinto a Cosenza, il sesto a Lecce, il settimo a Ferrara, l'ottavo a Bari, il nono a Siracusa, il decimo a Genova, l'undecimo a Girgenti, il dodicesimo a Belluno, il tredicesimo a Cagliari, il quattordicesimo a Caltanisetta, il quindicesimo a Bari, il sedicesimo a Caltanisetta, il diciasettesimo a Massa, il diciottesimo ad Aquila, il diciannovesimo a Potenza, ed il ventesimo a Girgenti.

Disposizione *fatta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. Decreto 29 aprile p. p., in sostituzione del conte Cesare Bardesono di Rigras, Senatore del Regno, il Comm. Andrea Calenda di Tavani, Prefetto di Palermo, è delegato alla presidenza del Consiglio di amministrazione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione Forestale dello Stato.*

Con R. Decreto 25 Marzo 1888, Scarpanito Giovanni Sotto Ispettore forestale di 2ª Classe, è stato dispensato dal servizio a decorrere dal 1 Aprile detto anno con R. decreto 15 aprile 1888, Paglionica Raffaele e Mariani Domenico sotto Ispettori forestali aggiunti, sano stati promossi per anzianità Sotto Ispettori forestali di 3ª Classe a decorrere dal 1º maggio detto anno.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 1º corrente, in Anfo, provincia di Brescia, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Il 2 successivo è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato, nella stazione ferroviaria di Cocquio, in provincia di Como.

Roma, 2 maggio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a cattedre negli Istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un pubblico concorso per titoli alle seguenti cattedre che sono o possono farsi vacanti negli Istituti tecnici governativi del Regno:

Chimica generale ed elementi di chimica organica
Disegno geometrico ed ornamentale a mano libera
Fisica
Storia e geografia
Lettere italiane
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua tedesca
Matematiche
Storia naturale (botanica, zoologia, mineralogia e geologia)
Agraria
Costruzioni e disegno di costruzioni
Topografia e disegno topografico
Ragioneria e computisteria
Economia politica, statistica e scienza della finanza, logica ed etica.
Diritto civile, commerciale, amministrativo e legislazione rurale.

Nel giudicare i titoli dei concorrenti per l'agraria, le costruzioni e la topografia, la Commissione terrà conto anche di quelli, che i concorrenti stessi potranno esibire, per l'insegnamento dell'Estimo, che va unito ad una delle dette tre materie. Lo stesso ripetesi per gl'insegnamenti di logica ed etica i quali possono essere uniti a una delle cattedre di scienze economico-giuridiche.

Gli aspiranti al concorso devono far domanda sopra carta da bollo da lire 1,20, e provare con legali documenti di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 206 (*) della legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione.

A detti documenti i signori concorrenti dovranno pure unire il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica, e la fedina criminale.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade col 1º giugno corrente anno.

I concorrenti indicheranno nella dimanda e con la massima esattezza il rispettivo domicilio, affinchè possano loro essere fatte le comunicazioni occorrenti, e di tutti i documenti che uniranno alla demanda stessa, compileranno *speciale elenco separato.*

Non sarà ammesso al concorso chi al 1º ottobre 1888 avrà superata l'età di 40 anni, salvo se si tratti di persona che già copra ufficio governativo che dia diritto a pensione.

I concorrenti a più cattedre, anche di materie affini, hanno l'obbligo di presentare tante dimande quante sono le cattedre alle quali aspirano, e di unire a ciascuna, copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere esaminati da speciali commissioni.

Coloro i quali presero parte a concorsi precedenti, quand'anche abbiano conseguita l'eleggibilità, dovranno ripresentarsi al concorso se intendono aspirare ad una cattedra.

Le domande non compilate in conformità del presente avviso di concorso, e non munite di tutti i richiesti documenti saranno respinte.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 25 aprile 1888.

Il Direttore capo
della Divisione dell'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

1

(*) Articolo 206 della legge 13 novembre 1859:

« Non verranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso di un altro titolo legale da cui consti dei loro studi e della loro capacità circa le materie del concorso. Il Ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la dottrina in tali materie. »

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a cattedre nelle Scuole tecniche.

In conformità del disposto dall'articolo 30 del regolamento approvato con Regio decreto 21 giugno 1885, N. 3413, è aperto il concorso per soli titoli alle seguenti cattedre, che sono vacanti o potranno rendersi tali durante il prossimo venturo anno scolastico, nelle scuole tecniche governative del Regno, e cioè di

Lingua italiana,
Matematica,
Lingua francese,
Disegno,
Storia, geografia, diritti e doveri del cittadino,
Calligrafia,
Scienze naturali,
Computisteria.

I concorrenti che verranno dichiarati idonei e saranno nominati ad una cattedra, riceveranno, nella misura indicata dalla tabella *G* della legge 13 novembre 1859 e dalle leggi 30 giugno 1872 e 23 giugno 1877, lo stipendio corrispondente al grado di professore reggente o di incaricato, a seconda della materia d'insegnamento.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) non più tardi del giorno 1 giugno p. v. munite dei seguenti documenti, oltre ad altri che crederanno aggiungere per meglio dimostrare la loro idoneità:

1. Fede di nascita;
2. Attestato medico di costituzione fisica sana, non deforme ed atta alle fatiche della scuola.
3. Fedina criminale ed un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune, nel quale essi hanno la loro abituale residenza;
4. Titolo legale di abilitazione all'insegnamento cui aspirano;
5. Cenno riassuntivo, comprovato da documenti della carriera scolastica del candidato.

I documenti che non fossero presentati in originale dovranno essere stesi in carta da bollo da 60 centesimi, e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2 e 3 dovranno avere una data posteriore al 1 marzo 1888. — Tutti saranno descritti in apposito elenco.

Non è ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1888 avrà superato l'età di 40 anni, salvo se si tratti di persona che già copra uffizio governativo che dia diritto a pensione.

Le domande che perverranno al Ministero dopo il 1° giugno p. v., o che non abbiano i voluti documenti, o che non siano redatte su carta da bollo da lire 1,20, non saranno considerate.

I concorrenti a più cattedre, anche quando queste si riferiscano ad insegnamenti affini, hanno l'obbligo di presentare tante domande quante sono le cattedre alle quali aspirano e di unire a ciascuna domanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere esaminati da speciali Commissioni.

I concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il rispettivo domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Coloro i quali presero parte ai concorsi precedenti, quand'anche abbiano conseguita l'eleggibilità, dovranno ripresentarsi al concorso, qualora intendano conseguire una cattedra.

Roma, 20 aprile 1888.

Il Direttore capo
della Divisione per l'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

1

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 2 Maggio 1888.

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicasi un elenco di omaggi.

Proposte dei senatori Vitelleschi e Finali.

VITELLESCHI crede di farsi interprete dei sentimenti del Senato proponendo che la Presidenza voglia esprimere alle LL. MM. il Re e la Regina ed al Principe di Napoli i sensi di grande trepidazione che il Senato ha provato all'annuncio del pericolo corso da S. A. il Principe Reale e quelli di altissima gioia che esso prova sapendo come ne sia uscito illeso.

Il Senato, riflettendo in sè i sentimenti della Nazione, vede nel modo con cui S. A. è sfuggito a questo pericolo un'arra per i suoi futuri destini e fa voti per la sua prosperità e la sua lunga conservazione.

FINALI. La ragione per cui aveva chiesto di parlare era identica a quella che ha mosso il senatore Vitelleschi, alle cui nobili parole ed alti sentimenti senza dubbio il Senato cordialmente partecipa.

Poichè l'onor. presidente ha voluto dargli la facoltà di parlare, chiede il permesso di aggiungere soltanto una parola di particolare rammarico per quei valorosi ufficiali i quali accompagnavano S. A. il Principe Ereditario e che furono più o meno gravemente colpiti nello scoppio di ieri.

Anzi sarebbe grato, e crede di interpretare i voti del Senato, pregando l'onor. ministro delle finanze a dare informazioni su quei valenti ufficiali, di alcuni dei quali corrono più o meno gravi notizie.

MAGLIANI, ministro delle finanze, non potrebbe che ripetere le informazioni che l'onorevole ministro della marina diede ieri in fin di seduta alla Camera dei deputati.

Il Principe di Napoli non ebbe che delle lievissime ed insignificanti scalfitture.

Le ferite degli altri ufficiali sono in generale di poca importanza, meno alcune più gravi.

Non ha altre informazioni da poter comunicare al Senato, ma spera che più tardi possano trovarsi in quest'aula sia il ministro della guerra, sia il ministro della marina, i quali molto meglio potranno soddisfare il giusto desiderio e la legittima sollecitudine degli onorevoli proponenti e del Senato.

PRESIDENTE pone ai voti le proposte dei senatori Vitelleschi e Finali.

(Approvate alla unanimità).

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette » (N. 42).

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, dà lettura del progetto.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

CAVALLINI approva il contenuto del progetto in discussione.

Dice per altro che la portata di esso è di non grande importanza.

Egli avrebbe desiderato che il ministro, anzichè limitarsi a modificare il procedimento relativo ai reclami, avesse posto mente a proporre anche una riforma circa la costituzione delle Commissioni mandamentali e provinciali.

Espone gli inconvenienti che oggi si lamentano.

Circa le Commissioni di prima istanza, che sono tante quanti i mandamenti, si ha una grande difformità di criteri direttivi. Tali inconvenienti si potrebbero eliminare con una migliore composizione di queste Commissioni.

Le Commissioni provinciali poi non dànno sempre sufficiente garanzia del fondamento delle loro decisioni, e ciò perchè vi è troppo scarso l'elemento che possa ben apprezzare le varie condizioni locali.

Una riforma anche per questa parte costituirebbe un notevole vantaggio così per l'erario come per i contribuenti.

Spera che il ministro vorrà portare la sua attenzione su questo importante argomento.

MAGLIANI, ministro delle finanze, fa osservare che questo progetto, sebbene di non grande importanza, si propone scopi di giustizia:

1. fissare i termini perentori dei ricorsi;

2. impedire un soverchio ritardo nella decisione dei ricorsi;

3. rendere più sollecito, quasi immediato, lo sgravio delle quote d'imposta non dovute.

Riconosce il fondamento delle considerazioni esposte dal senatore Cavallini circa la costituzione delle Commissioni di prima e seconda istanza.

Dice che nè il Ministero nè i contribuenti possono essere perfettamente soddisfatti nel modo come sono composte quelle Commissioni.

Fa osservare per altro come nessuna azione possa il Governo spiegare sulla composizione delle Commissioni mandamentali le quali per legge sono elette dai consigli comunali.

L'azione del Governo non potrebbe affermarsi che per le Commissioni provinciali, nelle quali l'elemento di nomina governativa è in prevalenza.

Non sarebbe possibile pertanto portare nella costituzione di quelle Commissioni notevoli miglioramenti senza toccare ai principi cardinali della legge.

Assicura peraltro il senatore Cavallini che il Governo porrà tutta la sua attenzione su questo importante argomento, e farà il possibile che le Commissioni siano costituite dei migliori elementi in modo che viemmeglio soddisfino agli scopi per i quali furono dalla legge istituite.

CAVALLINI ritiene che sarebbe per lo meno opportuno stabilire qualche sanzione a carico dei presidenti delle Commissioni per i ritardi frapposti nelle decisioni.

MAGLIANI, ministro delle finanze, fa osservare non potervi essere altro che una sanzione morale.

CAVALLINI dice che potrebbe stabilirsi una sanzione simile a quella stabilita dalla legge comunale e provinciale per i consiglieri comunali negligenti, i quali in caso di tre assenze non giustificate sono ritenuti dimissionari.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Senza osservazioni si approva l'art. 1 del progetto.

Si procede alla discussione dell'art. 2, che stabilisce che, trascorsi tre mesi dal reclamo, gl'interessati potranno chiedere la fissazione del giorno della discussione, e questo sarà quindici giorni prima *notificato al richiedente.*

FINALI dice che la disposizione di questo articolo gli sembra incompleta.

Ritiene opportuno che la fissazione del giorno della discussione del reclamo sia notificata non al solo richiedente — che può essere tanto l'agente, quanto il contribuente — ma anche all'altra parte contro cui è diretto il ricorso.

Vorrebbe pertanto che alle parole « sarà notificato al richiedente » si sostituissero le altre « sarà notificato alle parti interessate ».

MAGLIANI, ministro delle finanze, fa osservare che qui non si tratta altrimenti di un contraddittorio fra l'agente delle imposte ed il contribuente davanti alla Commissione di appello. È poi da notare che questo progetto ha per principale scopo di dare una garanzia al contribuente, giacchè quanto all'agente sta la presunzione che egli sia perfettamente a giorno dello stato delle cose. Si tratta sopratutto di impedire che i reclami si trascinino per anni interi con grave imbarazzo della amministrazione e iattura del contribuente.

Dopo brevi repliche del senatore FINALI e del MINISTRO, approvansi l'art. 2 ed il successivo articolo 3.

FINALI, all'art. 4, osserva che nell'articolo non è contemplato il caso in cui sia sgravato un contribuente il quale di nulla sia debitore, e che anzi debba essere rimborsato.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dichiara che dallo spirito dell'articolo si rileva chiaramente che, nel caso lo sgravio porti per conseguenza un rimborso al contribuente, questo rimborso debba effettuarsi.

Ad ogni modo il regolamento potrà essere ancora più esplicito.

Si approvano quindi senza altre osservazioni gli articoli 4 a 6, ultimi del progetto.

Discussione del progetto: « *Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1877* » (*Num. 73*).

CORSI L., segretario, dà lettura del progetto.

ALVISI avrebbe desiderato di veder presenti i colleghi del Senato, i quali si meravigliavano dell'asserzione sua, che di fronte al pareggio apparente vi è un disavanzo reale.

Questa verità è manifesta dalla relazione del senatore Perazzi.

Per vero, di fronte ad un'entrata di 1801 milioni, vi è una spesa di 1789 milioni.

Parrebbe quindi che vi fosse un avanzo di undici milioni: se non che, dalle note che si leggono nella stessa relazione si vede che in realtà vi è un disavanzo di oltre 8 milioni.

Passa in rivista le varie cifre del rendiconto generale posto in discussione per dimostrare che il disavanzo è anche maggiore.

Richiama su questa grave situazione l'attenzione del Senato.

MAGLIANI, ministro delle finanze, crede che il Senato non voglia in questa occasione aprire una larga discussione sulla finanza dello Stato.

Crede che occasione più opportuna sarà la discussione del bilancio dell'entrata ovvero dei provvedimenti finanziari.

Ad ogni modo, se la Commissione permanente di finanza insiste perchè la discussione larga si faccia ora, egli si dichiara agli ordini del Senato.

Il disavanzo di 8 milioni ha già dimostrato in altra sede che è solamente apparente. Osserva che il preopinante non potrà mai dimostrare che certe spese incontrate dallo Stato costituiscano un debito.

Non intende infirmare con questo il giudizio sintetico sulla presente situazione finanziaria.

Riconosce che alcune spese straordinarie allontanarono notevolmente il pareggio, ma ciò non autorizza a creare dei debiti immaginari che veramente non esistono.

Dimostra che non ha maggior fondmento il carico che si vorrebbe fare al Governo per ciò che riguarda la Cassa militare.

L'oratore fornisce degli schiarimenti intorno agli ammortamenti.

Assicura che intende presentare ai due rami del Parlamento uno stato degli impegni negli anni avvenire, così la discussione potrà farsi su di un terreno pratico.

Rileva che il peggioramento della situazione finanziaria dipende essenzialmente dall'aumento delle spese, che il Parlamento è sempre in grado di moderare.

Non parlerà della questione ferroviaria della quale il senatore Alvisi non ha discorso.

Ripete che non allargherà il campo della discussione se non quando la Commissione di finanza lo crederà opportuno.

Per ora non ha fatto che rispondere alle osservazioni del senatore Alvisi.

ALVISI dice che anche questa volta l'onorevole Magliani si è attenuto al sistema di alterare gli apprezzamenti fatti sui suoi bilanci.

Rileva come nella relazione dell'on. Perazzi risulti un disavanzo di 8 milioni.

I debiti redimibili non si possono più pagare coi prodotti delle ferrovie. Quindi verrà il bisogno di un prestito e quindi un maggiore disavanzo ordinario.

La relazione constata un peggioramento continuo dei nostri bilanci.

Come può pertanto il ministro dire che l'oratore non fu esatto ed ha esagerato?

MAGLIANI, ministro delle finanze, le cifre che sono nella relazione dell'on. Perazzi sono le stesse che l'oratore ha adoperate nella esposizione finanziaria.

Non c'è discordia nelle cifre.

Ma se si pongano a riscontro le somme che figurano nella rubrica « Movimento di capitali » col disavanzo accennato dall'on. Alvisi, si vede che questo disavanzo si trova perfettamente coperto.

Non nega che una decadenza nella condizione dei nostri bilanci vi sia. Ma da questa decadenza non bisogna già argomentare ad un indebolimento potenziale della finanza italiana. E ciò per il motivo che il peggioramento fu prodotto non da spese ricorrenti ed ordinarie, ma da urgenze e da spese straordinarie, come la spedizione d'Africa e molte sventure pubbliche.

L'accennata decadenza della finanza non impedì che il bilancio del 1886-87 si chiudesse sostanzialmente in pareggio. — Questa è la verità.

ALVISI, prova, con alcune cifre dedotte dalla relazione, la esattezza delle sue osservazioni.

PERAZZI, relatore, dichiara che la Commissione permanente di finanza non crede che questo sia momento opportuno per intraprendere una grave discussione sulla nostra finanza.

Il consuntivo non è che uno degli elementi della questione finanziaria; oltre che il passato, occorre esaminare anche l'avvenire.

Dice che non è stata mai consuetudine di discutere la questione finanziaria in occasione del consuntivo.

Pertanto crede di potersi esimere dall'entrare in considerazioni di merito.

Vuole soltanto rilevare una parola certamente sfuggita al senatore Alvisi, quando egli disse che gli onorevoli senatori Digny e Saracco hanno sempre negato in questa Camera che la finanza non fosse in buone condizioni...

ALVISI, dice di non aver affermato questo. Chiede la parola per fatto personale.

PERAZZI, relatore, è lieto che l'on. Alvisi non abbia affermato questo, che non sarebbe stato affatto conforme ai fatti.

Dice che la relazione si appoggia necessariamente sui dati pubblicati dall'amministrazione, poichè il conto consuntivo è il risultato di numeri indiscutibili. Solamente può essere discutibile l'apprezzamento di quei numeri.

Ripete non essere questo il momento di una ampia discussione finanziaria.

Conchiude esprimendo l'augurio che coi provvedimenti che stanno dinanzi alla Camera si riesca a rendere sempre più solida la finanza italiana.

ALVISI, per fatto personale, dichiara di aver detto che negli anni decorsi gli onorevoli Saracco e Digny, della Commissione di finanza come è oggi il senatore Perazzi, hanno costantemente ammesso il disavanzo, e di avere soggiunto che però, alla fine delle sedute nelle quali si discutevano i bilanci, quegli onorevoli senatori si appagavano delle dichiarazioni del ministro, mentre l'oratore di queste dichiarazioni non si è mai appagato.

PRESIDENTE, dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede a quella degli articoli che risultano tutti approvati senza modificazioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE, ordina l'appello nominale per la votazione segreta dei due progetti approvati nel corso della seduta.

VERGA C., segretario, fa l'appello.

Dopo circa un'ora dall'appello, il PRESIDENTE annunzia che la seguita votazione è risultata nulla per mancanza di numero legale.

La votazione sarà rinnovata alla ripresa delle sedute del Senato

Per la ventura tornata i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 2 maggio 1888

***Presidenza del Presidente* BIANCHERI.**

La seduta comincia alle 2, 15.

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del deputato Giaconia, con la quale dà le sue dimissioni per ragioni di famiglia.

REALE propone che invece gli sia accordato un congedo di due mesi.

(Questa proposta è approvata).

PRESIDENTE annunzia che prima di procedere alla votazione sul disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali, conviene coordinare gli articoli e indrodurre alcune modificazioni di dizione per ragione di chiarezza.

FAGIUOLI, relatore, riferisce sulle modificazioni e sulla coordinazione degli articoli della legge.

(Sono approvate).

Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge relativo ai tributi locali.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE annunzia il seguente risultato della votazione:

Favorevoli 115
Contrari 133

(La Camera non approva — Commenti animati).

Svolgimento di interpellanze:

PRESIDENTE dà facoltà al deputato De Renzis di svolgere la sua interpellanza così concepita:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra sugli intendimenti del Governo, per lo svolgimento ulteriore della campagna d'Africa. »

DE RENZIS esordisce notando che la Camera non ha potuto mai pronunciarsi sulla politica africana, perchè le risposte alle interpellanze su questo argomento furono sempre date a fatti compiuti, e che ora i battaglioni ritornano dall'Africa senza che la questione che la spedizione doveva liquidare sia stata risoluta; ritiene giunta per tanto l'ora dalle spiegazioni su quel che si è fatto e quel che si vuol fare.

Su quello che si è fatto l'oratore, sebbene si dichiari amico del ministro della guerra, si riserba libertà di giudizio.

Dopo aver distinto la storia della campagna africana in due periodi, quello che precedette e quello che seguì Dogali, dice che la responsabilità del primo verrà assegnata dalla storia, mentre quella del secondo spetta al presente Ministero.

Ricorda che il programma del Ministero Depretis, del quale rimangono otto ministri, era che la gloriosa ecatombe di Dogali non si potesse lasciare invendicata senza offesa della dignità nazionale.

Le opinioni qui manifestate nella discussione dei crediti, prosegue l'oratore, furono sommariamente tre. Una dell'oratore, che avrebbe voluto una campagna ardita, fatta con larghi mezzi, e con un numero bastevole ad imporre la pace alla Abissinia, una campagna degna di una grande nazione, quale seppe fare l'Inghilterra, quale la proponeva il generale Genè dopo l'eccidio di Dogali. La seconda era quella dell'abbandono di Massaua; la terza quella di limitare la nostra occupazione alla costa africana.

Il Ministero non manifestò la sua opinione, ma il programma di esso fu chiarito nel discorso di Torino e nella lettera a lord Salisbury.

Ma il Negus ha trovato una quinta soluzione del tutto inattesa. Non andammo in Africa per acquistar gloria militare. Facemmo la guerra per avere la pace. Or bene, dopo quattordici mesi e molti milioni, non abbiamo avuto nè la pace nè la guerra.

Tornano i soldati, mesti e affaticati (Commenti) dopo una spedizione sotto molti aspetti onorevolissima Tutti han fatto il loro dovere, ma il ritorno è pieno di malinconia...

« Voci ». No, no.

DE RENZIS .... perchè il Ministero non seguì alcun programma, e tentennò lungamente illuso dalla mediazione inglese sostando poi a Sahati, contrariamente al programma ministeriale

Io non ho competenza, egli dice, per discutere il piano di campagna, nè questo è il luogo per tale soggetto. Ma v'è nello svolgimento dell'azione militare un fatto che ognuno può apprezzare; esso è l'inazione dell'esercito dopo la rottura delle trattative di pace, mentre le masse abissine, in piena ritirata fra le strette gole dell'Asmara, non avrebbero potuto spiegare una valida difesa. (Rumori).

Era dunque un ordine avuto, che tenne il generale di San Marzano

nel suoi trinceramenti, o fu egli ipnotizzato dalla fallace speranza della pace?

E' una domanda cui non può rispondere; ma sa che non possono ora discutersi leggi che impongano nuovi sagrifizi al paese senza che si conoscano i disegni del Governo.

E' disposto a mettere un velo sul passato; (Interruzioni) ma occorre che il Governo dica che cosa vuol fare di Massaua, poichè da parecchi anni non si è venuti a capo di conoscere se essa debba essere per noi una colonia agricola, o commerciale o una base militare: occorre rassicurare l'opinione pubblica, e con l'esempio delle risoluzioni ben definite, far conoscere al paese la ragione dei sacrifizi che gli si impongono. (Commenti).

BONGHI svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio sulla politica del Governo in Africa. »

Crede inutile discutere quella parte della questione che si riferisce al passato; laonde tratterà solamente della politica africana dopo la legge che consentiva il credito di 20 milioni.

Dopo l'ecatombe di Dogali non potevamo abbandonare l'Africa senza vergogna; ma non dovevamo nemmeno impegnarci in una guerra vera e propria; bastava rioccupare i posti da dove eravamo stati cacciati, e lì aspettare impavidi le masse abissine; aspettarle con poche forze, per dimostrare che noi eravamo troppo forti per loro. (Bene!)

L'oratore si compiace che queste siano state le istruzioni date da Governo al generale Di San Marzano, il quale le ha eseguite con una vigilanza ammirabile, dappoichè non poteva non comprendere l'effetto morale che un secondo scacco in Africa, per imprudenza o per soverchio ardire, avrebbe potuto produrre. (Vive approvazioni).

La campagna non doveva nè poteva essere condotta altrimenti, e il Ministero merita lode per averla così ideata, perchè oggi l'onore dell'Italia è salvo. (Approvazioni). Nè si debbono lamentare i milioni spesi; poichè con essi abbiamo ottenuto non solo il vantaggio di fare persuasi gli abissini che non possono attaccarci, ma altresì quello più grande di poter discutere con calma, liberamente, della questione africana, senza preoccupazioni di onor militare, e domandare a noi stessi, come fanno i popoli forti, quello che a noi piaccia o convenga di fare. (Vive approvazioni)

Se si leggono tutti i documenti del *Libro Verde* si ha questa impressione: che è accaduto in Africa quello che accade dovunque un corpo d'esercito, lontano dalla patria, ha una missione da compiere: che cioè, per cagioni naturali, il criterio politico della questione si muta; per modo che, prima di Dogali, il comandante nostro venne via via occupando alcuni punti che credeva a lui necessarii, e che doveva aver libertà di occupare.

L'oratore esamina l'attitudine dell'Inghilterra di fronte alla nostra occupazione delle coste del Mar Rosso, affermando che, nonostante l'amicizia sua per l'Italia, non la vide con soverchio compiacimento. Dopo aver molto tergiversato da principio, finì col permetterci d'occupare Massaua sotto la nostra responsabilità. Ma quando lo scontro di Dogali ebbe resa inevitabile una più energica azione dell'Italia, l'Inghilterra, per suggerimento della Germania e pel desiderio suo di non veder turbate per opera nostra le attuali condizioni dell'Africa, offerse la sua mediazione, che fu accolta dal Governo italiano, sottoponendola, s'intende, alle condizioni che a noi giovava di chiedere.

Secondo l'oratore, il presidente del Consiglio non avrebbe dovuto scrivere e stampare quel documento che faceva ricadere all'on. Depretis la colpa dell'indugio a rispondere alle proposte dell'Inghilterra. L'onorevole Depretis non aveva altra colpa che quella di essere morto. (Ilarità.)

CRISPI, presidente del Consiglio. Ella confonde due cose diverse.

BONGHI. Non confondo; e solamente mi duole che Ella voglia separare la sua responsabilità da quella di un uomo che ebbe compagno nel gabinetto, e che non commise l'errore che gli si vuole rimproverare.

L'oratore seguita ad esaminare le trattative sulla scorta dei documenti diplomatici, notando che l'onorevole Crispi non rispondeva precisamente, il 12 ottobre, alle domande di lord Salisbury; tanto che il governo inglese dovette meravigliarsene, e il nostro ambasciatore chiedere spiegazioni ulteriori.

Il ministro rispose assai duramente, imputando al nostro ambasciatore una negligenza di cui non era colpevole. Circostanza, questa che ha voluto qui ricordare, come un omaggio alla memoria di un morto. (Bene! Bravo!)

(L'oratore si riposa; ore 4,20.)

Riprendendo a parlare, l'oratore prosegue l'esame dei documenti diplomatici, e dice che noi non potevamo sperare di vedere accolte dall'Abissinia le condizioni da noi formulate, e che costituivano per lei una enorme diminuzione di territorio, tantochè il Governo dovè, poi persuadersi di non insistere nelle più gravose delle condizioni medesime; dal che l'oratore deduce che, politicamente parlando, non sempre la questione africana fu diretta in base a un criterio coerentemente seguito.

La conseguenza fu che il Negus discese ad attaccarci; e poi, non osando, si ritirò. Ma ora, che cosa faremo, per l'avvenire? L'Italia non potrebbe rimanere nelle posizioni ora occupate senza mantenere in Africa un corpo d'esercito soverchio, nè andare più innanzi senza sottostare a sacrifici troppo gravi per le nostre finanze.

L'occupazione di Massaua fu fatta, con la speranza di mantenere pacifiche relazioni con l'Abissinia; le quali, invece, non si sono avute per una serie di cause che è ora inutile ricordare. Anzi, secondo alcuni si sarebbe dovuto invadere l'Abissinia.

Ma quali sono, dice l'oratore, le condizioni dell'Africa? Il Sudan è insorto per parecchie ragioni, non ultima quella di un risveglio del fanatismo musulmano, e quella di una recrudescenza nel mercato di schiavi. Ed è evidente che l'Italia nazione civile, non ha ragione di favorire un movimento simile che potrebbe perfino compromettere la sicurezza di una parte delle sue coste. Ora, contro il Sudan, sta l'Abissinia; ragione, questa, che consiglia all'Inghilterra di osteggiare una politica che, indebolendo l'Abissinia, rinvigorisca un movimento che sarebbe pericoloso alla potenza inglese in Egitto, e alla civiltà dell'Europa. (Commenti).

Occorre dunque ricondurre la questione africana alle sue origini: cioè di mantenere amichevoli relazioni con l'Abissinia, restando a Massaua che nessuno ci contesta più, e il cui possesso gioverà certamente al prestigio e alle necessità dell'Italia per le contingenze che l'avvenire prepara al mondo africano.

Salvo l'onore delle nostre armi, soltanto l'interesse deve consigliarci nell'esaminare la questione; e nessuno interesse, ora, ci può spingere a reclamare condizioni che l'Abissinia non possa accettare. Da uno stato di pace con l'Abissinia si possono avere grandi e veri vantaggi. E nella storia della politica coloniale si potrà, forse per la prima volta, registrare il fatto di uno Stato europeo che abbia dominato popolazioni barbare colle civili conquiste della pace, e non cogli orrori del ferro e del sangue. (Bene! Vivissime approvazioni).

POZZOLINI svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio sui provvedimenti che intende prendere per la sicurezza e prosperità della nostra Colonia di Massaua. »

Crede necessario chiarire la posizione della Camera e del Governo nella questione africana, dappoichè ritiene utile far cessare il concetto che permane nella stampa e nel pubblico, che cioè il Parlamento non abbia preso deliberazione alcuna in proposito.

Secondo l'oratore il Parlamento ha approvato ripetutatemente la spedizione africana; e in ogni modo proporrà, prima che si finisca di discutere dell'argomento, una esplicita mozione che dissipi una buona volta questo equivoco pericoloso.

L'oratore domanda le ragioni che hanno indotto il presidente del Consiglio a modificare il programma che aveva nettamente formulato nel dispaccio del 12 ottobre; e crede che se le richieste del Governo italiano fossero state sostenute con meggiore tenacità forse si sarebbe potuto indurre il Negus alla pace.

Venendo poi ad esaminare le varie osservazioni dell'onorevole Bonghi, comincia con notare come non abbia mai esistito alcuna irregolarità fra i rapporti del comando locale dell'Africa col *Ministero italiano*.

L'occupazione di Vuà, che fu citata ad esempio, avvenne col pieno consenso del Governo centrale. Anche i rapporti con l'Inghilterra non sono perfettamente come li suppone l'onorevole Bonghi.

Ha avuto altre volte occasione di studiare e di conoscere il carattere del Negus il quale si riassume in una franca e selvaggia energia.

Se si determinano con precisione le condizioni della pace, e se si insiste in esse è probabile che finalmente il Negus le accetterà.

Crede pure che sia stato molto opportuno il non far parola degli Habab nelle proposte di pace che si fecero al Negus, giacchè deve essere sottinteso che queste tribù sono e saranno sempre sotto la nostra protezione. La posizione politica delle regioni del Mar Rosso è abbastanza diversa da quella che ha dipinto l'onorevole Bonghi, giacchè mai l'indipendenza dell'Abissinia è stata seriamente minacciata dagli Arabi della regione dell'Alto Nilo.

Conclude domandando che se le circostanze lo richiedono si annulli formalmente il trattato Hewett, e che di questo annullamento se ne faccia espressa menzione in un altro trattato.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, comincia col rilevare che l'onorevole De Renzis in questa discussione ha dipinto le cose con colori troppo oscuri. Egli avrebbe dovuto ricordare l'ultima discussione, che si fece alla Camera, quando il Governo chiese il credito di 20 milioni. Tenuto conto delle condizioni dell'Europa e del paese, il Governo aveva già fin d'allora deciso di non intraprendere una guerra di conquista contro l'Abissinia, ma di limitarsi a ripigliare le posizioni perdute ed assicurarle.

Tutti coloro che hanno concorso alla organizzazione della spedizione, hanno mostrato il massimo zelo, e ciò è stato riconosciuto da tutti i principali pubblicisti italiani ed esteri.

La partenza della spedizione fu ritardata da necessità climatologiche.

Fu ventilato allora nel Ministero se la spedizione dovesse spingersi fino a Keren o ad Asmara.

Per arrivare a Keren sarebbero bisognati per lo meno 25 o 30 mila uomini, i quali avrebbero dovuto traversare una zona deserta di 80 chilometri ed una zona montuosa di 120 chilometri circa.

Inoltre bisognava cambiare la base delle operazioni, e le truppe italiane sarebbero venute in contatto con i Dervischi.

Anche per andare ad Asmara le difficoltà erano enormi e sarebbero bisognate per lo meno 30,000 bestie da soma.

S'impose quindi la necessità di un'azione militare limitata.

La spedizione si trovò pronta sui luoghi il 27 novembre, dunque pensatamente il Governo aveva convenuto che la spedizione inglese dovesse ritornare colla risposta entro tutto il mese di novembre

Il Governo lungi dal mancare di concetto direttivo, l'ha avuto limpidissimo ed ha potuto compire perfettamente il programma, che si era prefisso, come può l'onorevole De Renzis accertarsi colla lettura delle istruzioni date fin dal 27 ottobre scorso al generale di San Marzano.

La difficoltà dei trasporti è stata grandissima, il Governo per molteplici ragioni ha preferito noleggiare 2,000 camelli anzichè comprarli, ed ha comprato 1500 muli. La ferrovia ha poi reso grandissimi servizi e forse, senza di essa, non si sarebbe potuto arrivare fino a Sahati.

Giacchè una guerra in Africa presenta difficoltà grandissime, sconosciute alle guerre europee; e profitta dell'occasione per dichiarare altamente come, durante tutta la campagna, non si sarebbe mai potuto agire meglio come ha fatto il benemerito generale di San Marzano.

Il 4 dicembre cominciò la marcia in avanti, ed essa si è compiuta sempre senza intoppo e senza difficoltà fino a Sahati, e mai ci è stato un disparere fra il ministro della guerra ed il comando locale, sicchè non è vero che abbia il ministro della guerra impedito di attaccare gli Abissini nella loro ritirata.

Le impressioni che in questo genere di imprese risente il pubblico sono variabili, secondo le notizie che giungono.

Cita l'opinione espressa in Italia quando giunse notizia che le masse Abissine assai numerose minacciavano un attacco: allora tutti rimproveravano il Ministero di non aver mandato in aiuto del corpo di spedizione almeno 10 o 15 mila uomini. (È vero)

Ebbene il Ministero era tranquillo e pieno di fiducia nel valore delle nostre truppe e nel senno del comandante in capo; eppure offrì al generale di San Marzano di mandargli quei rinforzi che egli credesse necessari: il generale non li richiese perchè sicuro di poter compiere il programma che gli era tracciato colle forze di cui disponeva.

Dà spiegazioni all'onorevole De Renzis intorno al modo nel quale incominciarono le pratiche per la mediazione inglese. Quando le prime notizie gliene giunsero, egli domandò spiegazioni al presidente del Consiglio, allora già infermo gravemente, per sapere come doveva regolare i preparativi per la campagna.

È lieto che l'onorevole De Renzis abbia riconosciuto, almeno in parte, che lo scopo che l'Italia si proponeva di raggiungere, lo abbia raggiunto.

Il Negus dopo essere stato qualche giorno sull'altipiano discese con grandi forze per attaccarci, sebbene nella sua lettera assai abile, abbia assegnato un altro fine alla sua discesa. Il Negus si ritirò senza attaccarci; quindi non mancò all'esercito italiano il successo morale, se anche gli mancò il successo militare.

Loda la prudenza del generale, ed il valore e la disciplina delle nostre truppe. (Bene!) Non è soltanto al fuoco che si prova il valore di un esercito; è anche titolo di lode sopportare con rara abnegazione ogni disagio, e non mancare mai nella più piccola cosa al proprio dovere (Bravo! Bene! — Vive approvazioni).

Quando il Governo scelse il generale di San Marzano, volle lasciata a lui la massima libertà d'azione; la guerra in Africa non è possibile dirigerla da Roma. Se quando gli Abissini cominciarono a ritirarsi il generale con credette di fare una sortita, ne avrà avuto le sue buone ragioni, ed egli era in grado di apprezzarlo meglio di tutti.

Già sino dal 6 aprile il Ministero chiese per telegrafo al generale se non credeva possibile una dimostrazione verso Ghinda; il ministro prevedeva le domande dell'onorevole de Renzis. (Ilarità).

Il generale rispose che non credeva opportuna una dimostrazione se non si aveva intenzione di fortificarci stabilmente nell'altipiano.

Crede di aver detto abbastanza perchè l'onorevole De Renzis possa dichiararsi o no soddisfatto. All'ultima domanda cioè a ciò che s'intende di fare risponderà il presidente del Consiglio (Bene! Bravo! — Vive approvazioni — Applausi).

CRISPI, presidente del Consiglio. Sarà breve e comincerà dal richiamare i suoi precedenti sulla questione africana. Già semplice deputato ebbe ad esporre quale dovesse essere il programma dell'Italia in Africa; e questo programma ora è compiuto. Cita alcune parole sue pronunciate l'anno scorso, nella discussione che seguì il fatto di Dogali.

Ricorda pure ciò che ebbe a dire in giugno dal banco dei ministri discutendosi il credito di 20 milioni. Non rammenterà discorsi tenuti fuori di quest'aula; ma può affermare di aver sempre sostenuto che non si doveva fare una politica di conquiste ma riprendere le posizioni lasciate dopo Dogali. Quelle posizioni furono riprese, e saldamente tenute di fronte ad un nemico, che malgrado fosse tanto numeroso fu impotente a farle abbandonare.

Ma poichè questo era l'obbiettivo del Governo, era naturale che fosse pronto a dare ascolto alle profferte di pace che potessero essergli fatte.

Già sin dal giugno del 1887 lord Salisbury discorrendo col nostro ambasciatore, domandò se l'Italia aveva intenzione di rappacificarsi con l'Abissinia, e fece intendere che l'Inghilterra avrebbe potuto offrire la sua mediazione.

Dopo la risposta dell'onorevole Depretis, lord Salisbury il 12 luglio ritornò alla carica. Qualche giorno dopo giunse alla regina d'Inghilterra una lettera del Negus che si doleva della violazione del trattato Hewett Lord Salisbury ne trasse occasione per proporre di nuovo la mediazione, e dopo che fu nota al Governo la lettera del Negus esso consentì che l'Inghilterra si facesse mediatrice di pace. Un messo fu spedito in settembre al Negus latore di un lettera della regina d'Inghilterra.

E' quindi un errore confondere la prima mediazione in seguito ai colloqui di giugno; e l'altra di ottobre che ebbe fini più determinati.

La missione Portal fu decisa quando il Governo italiano ebbe fatto conoscere a quali condizioni accettava la mediazione dell'Inghilterra.

Le proposte italiane, come risulta dal documento n. 154, furono conformi ai consigli che venivano dal Gabinetto di S. Giacomo. L'onorevole Bonghi avrebbe dovuto leggere tutto il *Libro Verde*, non quelle parti soltanto che potevano far comodo alla sua causa...

BONGHI. Non ne ho nessuna (Ilarità).

CRISPI. Se l'avesse letto tutto non si sarebbe tanto sorpreso che il Governo credesse accettabili dal Negus le condizioni che esso indicava come necessarie per trattare la pace.

La missione Portal non riuscì, e forse le nocque esser fatta troppo tardi

Tale fu almeno il parere di lord Salisbury.

Del resto, piaccia o no all'onorevole Bonghi, il passato non si cancella, ed è importante almeno per la storia, dividere le responsabilità.

Risponde all'onorevole Pozzolini che la corrispondenza riguardante Re Menelik non è tale da poterlo compromettere di fronte al Negus: il Re dello Scioa non fece che offrire la sua mediazione tra l'Italia ed il Re dei Re.

L'onorevole De Renzis ha domandato quali siano le intenzioni del Governo per l'avvenire. Risulta dai documenti e dalle dichiarazioni del ministro della guerra che Massaua non può tenersi senza Sahati. Si resterà quindi a Sahati; e per la zona al di là di Sahati che fu chiesta al Negus, il Governo persiste nel crederla necessaria e confida che perseverando si giungerà ad averla. L'Italia è andata a Massaua nell'interesse della civiltà, e per non lasciare che altri paesi occupassero quelle posizioni.

Il Mar Rosso sarà sempre la grande via delle comunicazioni con l'Asia, ed è importante che l'Italia vi mantenga il posto che vi ha preso e che le è costato tanti sacrifizii di sangue e di denaro.

Egli è stato breve perchè desidera lasciar agio a tutte le opinioni di manifestarsi in questa Camera.

È tempo che la questione dei possedimenti africani sia una volta per sempre chiaramente risoluta dalla Camera (Bene! Bravo!) Che, se il giudizio della Camera fosse diverso da quello espresso da lui il Governo saprebbe fare il suo dovere ed ubbidire alla volontà dei rappresentanti del paese. (Benissimo Bravo — Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE. Rimanda a domani il seguito di questa discussione.

La seduta termina alle 6,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 2. — L'accidente occorso ieri al principe di Napoli ha suscitato il più vivo interesse in tutti questi circoli politici, tanto più che S. A. R., durante il suo soggiorno qui, erasi attirato la simpatia generale.

E' generale il compiacimento per essere il principe di Napoli scampato al pericolo.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 2 maggio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 15	97 15	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	453 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	469 »	469 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	802 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	624 1/2
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1175 »
Dette Banca Generale	»	500	250	660 50	660 50	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	575 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1470 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1160 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	100 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	215 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	615 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	100 17 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 85
2	Londra	90 g.	»	»	25 34
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi. . . . } 28 maggio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97 37 1/2, fine corr.

Az. Banca Generale 660, 660 50, fine corr.

Az. Banca di Roma 662, 663, fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia 1965, 1970, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1116, 1119, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 1 maggio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 143.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 973.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 750.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 240.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. dell Gazzetta Ufficiale